



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

NR. 1101 del 30/11/2017 del Registro Generale

Nr. 438 del 30/11/2017 del Registro Settoriale

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali
Servizio Legale e Contenzioso - Contratti e Gare

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BIANCHE. PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA (CIG: 721990239C - CUP H27H17000750004).



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO ED AFFARI GENERALI

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale del 26.09.2017 n. 185 è stato approvato il progetto di grado esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria strade comunali bianche" (relativamente a: Strada Opera Pia, Strada Corta di Potenza Picena, Strada Stucchetto, Strada Passatempo, Strada Castelletta Bassa, Strada Vecchia di Montecassiano, Strada San Giacomo I e II tratto, Strada Molinette, Strada della Pietà, Strada Vallememoria, Strada della Cura e Strada Cantalupo), dell'importo di € 439.200,00, per un importo dei lavori da appaltare di € 305.731,71 di cui € 7.277,93 per oneri di sicurezza;

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 909 del 06.10.2017 si è stabilito di indire procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, da esperire con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante la natura degli stessi lavori caratterizzata da interventi standardizzati con parametri qualitativi già indicati nel progetto esecutivo;

- con la suindicata determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 909/2017 sono stati approvati il bando di gara ed i seguenti modelli allo stesso acclusi predisposti dalla stazione appaltante: (Disciplinare di gara, Allegato "1" Istanza di ammissione alla gara, Allegato "2" Dichiarazione integrativa requisiti, Allegato "3" Offerta economica, Allegato "4" Giustificazioni);

- al bando di gara sono stati altresì allegati il DGUE (Documento di gara Unico Europeo), la Circolare del 18.07.2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Protocollo di legalità della Prefettura di Macerata;

- si è provveduto a dare pubblicità, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, all'Albo Pretorio del Comune, all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;

- all'appalto di che trattasi sono attribuiti il CIG: 721990239C e il CUP: H27H17000750004;

- nella prima seduta di gara svoltasi il 26.10.2017 (verbale n. 1) è stato dato atto che i plichi pervenuti nel termine indicato nel Bando e nel Disciplinare di gara (24.10.2017 ore 13:00) erano n. 118 ed è stata iniziata la verifica della documentazione amministrativa;

- la verifica della documentazione amministrativa è proseguita nel giorno 28.10.2017 (verbale n. 2);

- nell'ultima seduta di gara svoltasi il 13.11.2017 (verbale n. 3) si è constatato l'adempimento del soccorso istruttorio da parte delle Ditte cui è stato richiesto e si è

Determinazione dirigenziale: Nr. settoriale 438 del 30/11/2017



- in detta ultima seduta attraverso il programma del Gruppo Marche Informatica con sede in Macerata si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte contenenti un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 97, comma 2, lett. e) – lettera sorteggiata nel corso di detta seduta - coefficiente 0,6 - coefficiente sorteggiato nella prima seduta di gara;

- a seguito di quanto sopra, con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1044 del 20.11.2017 l'appalto in argomento è stato aggiudicato alla Ditta Scavi e Condotte srl sotto condizione della positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta in sede di gara;

Visto che l'art. 95, comma 15 , del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 dispone:

Vista la recente sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, 17.05.2017, n. 631, che nel fare una puntuale ricognizione degli orientamenti giurisprudenziali in materia (Consiglio di Stato, V, 23.02.2017, n. 847 e 26.05.2015, n. 2609 – Consiglio di Stato, III, 5.10.2016, n. 4107 - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, I, 22.12.2015, n. 740 - TAR Sicilia, III, Palermo, 2.11.2016, n. 2492, recita:

(omissis)

Determinazione dirigenziale: Nr. settoriale 438 del 30/11/2017



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

La ratio legis, sin dalla sua prima introduzione, è stata quella di evitare un contenzioso che si potrebbe definire opportunistico; si è infatti inteso sterilizzare le controversie promosse non dai concorrenti direttamente colpiti da una eventuale esclusione illegittima bensì da altri concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria e al solo fine di, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, incidere indirettamente su quest'ultima, traendone vantaggio.

(omissis)

Fino all'introduzione del nuovo comma 2 bis nell'ambito dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, la possibilità di rideterminare la soglia di anomalia derivava dal fisiologico regresso procedimentale previsto quale conseguenza del riscontro di una illegittimità nella fase di ammissione/esclusione delle offerte. Il regresso procedimentale comportava, come di regola, la riedizione integrale del segmento procedimentale inficiato, con l'effetto di indurre anche l'individuazione di una nuova soglia di anomalia. Allo stato, tuttavia, non può non prendersi atto che il legislatore, per il solo e specifico aspetto degli effetti di ammissioni o esclusioni disposte dopo la cognizione delle offerte economiche, ha escluso la possibilità di una modifica della soglia di anomalia, così creando una espressa eccezione all'ordinario meccanismo del regresso procedimentale.

La regola diviene parte integrante del sistema di calcolo della soglia, avendo il legislatore scelto di privilegiare la stabilità di un valore, che pacificamente è del tutto convenzionale, rispetto alla possibilità di lasciare aperti ambiti di tutela che appiano in verità indiretti.

Deve infatti ricordarsi che, come già osservato, la cristallizzazione della soglia di anomalia non impedisce al soggetto illegittimamente escluso di contestare la propria illegittima esclusione ed eventualmente ottenere la riammissione in gara; ciò che la norma intende scongiurare sono unicamente gli indiretti effetti sulla soglia di anomalia delle ammissioni ed esclusioni disposte ad offerte economiche note. La norma vieta un riconteggio che, in quanto svolto a parametri matematici di calcolo tutti noti, non può che avere esiti prevedibili con il rischio, che il legislatore ha inteso prevenire anche in astratto, di essere opportunisticamente selezionati.

D'altro canto la legge delega del nuovo codice appalti n. 11/2016, all'art. 1 comma 1 lett ff), ha espressamente previsto, quale criterio guida del legislatore delegato, la necessità che, ove trovi applicazione il criterio del prezzo più basso, sia prevista una modalità di individuazione della soglia di anomalia che renda "non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria".

Una correzione della platea di concorrenti rilevanti per l'individuazione della soglia di anomalia una volta noti i ribassi offerti non può che tradursi, per contro, in un esito predeterminabile; in tal senso la cristallizzazione della platea delle offerte risulta dunque coerente con la garanzia di imprevedibilità del calcolo della soglia di anomalia; la complessiva disciplina raggiunge infatti il proprio fine non tanto a seconda che le variazioni della platea dei concorrenti ammessi intervengano prima o dopo la proposta di aggiudicazione o l'aggiudicazione definitiva, quanto precludendole dopo che le offerte economiche, e quindi i parametri di calcolo, sono diventati noti.





Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- 2) Procedere, per le ragioni in premessa evidenziate, alla rettifica in autotutela dei verbali di gara per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali bianche (relativamente a: Strada Opera Pia, Strada Corta di Potenza Picena, Strada Stucchetto, Strada Passatempo, Strada Castelletta Bassa, Strada Vecchia di Montecassiano, Strada San Giacomo I e II tratto, Strada Molinette, Strada della Pietà, Strada Vallememoria, Strada della Cura e Strada Cantalupo), escludendo dalla partecipazione alla gara la Ditta Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano.
- 3) Confermare, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali bianche alla Ditta Scavi e Condotte srl., disposta con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1044 del 20.11.2017.
- 4) Trasmettere la presente determinazione a tutte le Ditte partecipanti alla gara ad integrazione della comunicazione già inviata del 22.11.2017.
- 5) Il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 6) Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Contratti e Gare, all'Area Gestore Risorse e all'Area Tecnica.

Dott.
FOGLIA GIORGIO / ArubaPEC S.p.A.